

## **Domanda di acquisto supplementare di mangime non biologico**

Dal 1° gennaio 2008 i **ruminanti** devono essere foraggiati al 100% con prodotti che provengono dalla coltivazione biologica\*

Per i ruminanti Gemma, la quota di foraggio Gemma deve ammontare almeno al 90%. Il restante 10% può essere coperto con foraggi definiti secondo l'Ordinanza bio svizzera o il Regolamento UE\*\*.

Per i **non-ruminanti** la percentuale di foraggio proveniente dall'agricoltura non biologica potrà raggiungere al massimo il 5 % fino al 31 dicembre 2011 dell'intero consumo di foraggio per categoria di animali.

Con la presente domanda, l'allevatore bio può richiedere all'ente di certificazione un'autorizzazione speciale che consenta un impiego più elevato di foraggio non biologico. Le autorizzazioni speciali per foraggio grezzo possono essere unicamente rilasciati giusta l'Appendice 3 delle direttive Bio Suisse. per

\* Ordinanza del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica e al designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (910.18), art. 39i, cpv. 1.

\*\* Direttive 2009 di Bio Suisse per la produzione, la trasformazione e la commercializzazione di prodotti Gemma, art. 3.1.8.

**bio.inspecta AG**  
**q.inspecta GmbH**

Ackerstrasse  
CH-5070 Frick  
+41 (0) 62 865 63 00  
+41 (0) 62 865 63 01  
admin@bio-inspecta.ch